

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

(GU n. 302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87)

Vigente al: 1-1-2014

A cura della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Settore Salute e Politiche sociali

TESTO LEGGE Articolo 1	OSSERVAZIONI Articolo 1
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilit� nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalit� strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilit� del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalit� attuative previste dall'Accordo di partenariato. 15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universit� e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale. 16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato. 17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione	<u>Fondi europei a finalit� strutturale</u> Il Fondo di rotazione finanzia interventi "pilota", per un ammontare di 3 mln nel 2014, 43,5 mln per il 2015/2016, che riguarderanno tra gli altri anche interventi socio sanitari. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne sono definiti con l'Accordo di partenariato.

territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13	
119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.	<u>Misure a favore della Sardegna alluvionata - sanità</u> Al fine di garantire un adeguato livello di servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 gli obiettivi finanziari previsti, possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
128. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per	<u>Infortuni sul lavoro, danno biologico e morte sul lavoro</u> Dal 2014 tramite un DM su proposta dell'INAIL verrà stabilita una riduzione percentuale dell'importo di premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: meno 1 miliardo nel 2014, meno 1,1 miliardi nel 2015 e meno 1,2 miliardi a decorrere dal 2016. Sono esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e' applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e' operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

129. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' di attuazione di cui al comma 128.

130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinnea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

Aumenteranno con un DM gli importi delle tabelle per danno biologico (dal 1 gennaio 2014, l'aumento entro il limite di spesa di 50 milioni).

E' previsto un nuovo meccanismo di calcolo per l'indennità a favore dei superstiti in caso di morte sul lavoro. I benefici a carico del Fondo sono erogati ai familiari superstiti e, in loro mancanza, a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti o ai fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato.

131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo articolo 85.	
199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014. 200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e' ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.	<u>Fondo non autosufficienza e Sla</u> Vengono stanziati 275 milioni per l'anno 2014 per il Fondo per la non autosufficienza e per persone affette da SLA. Ulteriori 75 milioni, sempre per il 2014, vengono stanziati, per l'assistenza domiciliare a persone affette da disabilità gravi e gravissime, include quelle affette da Sla. (Per un totale di 350 milioni di euro) La Conferenza delle Regioni e delle autonome del 14 novembre 2013 aveva espresso la raccomandazione di integrare il Fondo di ulteriori 30 milioni di euro rispetto ai 250 milioni che erano previsti nel Decreto Legge, riportando il finanziamento almeno a quello del 2013. La Conferenza delle Regioni e delle autonome del 14 novembre 2013 nell'ambito dei fondi per le politiche sociali, ha approvato il seguente emendamento: 11 bis. Ferme restando le intese in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9 del DLgs 281/1997, per il Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui all'articolo 20 comma 8 della legge 328/2000 e per il Fondo per le Non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 296/2006, ai fini di una maggior coerenza programmatica e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di cui alle rispettive leggi di istitutive, si provvede attraverso un Accordo Quadro in Conferenza Unificata, che individui, in relazione ai diversi Fondi, linee strategiche per la coesione sociale, il rispetto dei diritti delle donne, della famiglia, dei minori, dei giovani e delle fasce vulnerabili, per l'utilizzo e l'assegnazione dei finanziamenti alle Regioni e alle Autonomie locali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014. L'emendamento non è stato accolto.

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e' contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo	<u>Fondo per i nuovi nati</u> Per l'anno 2014 è istituito presso la Presidenza del Consiglio, un "Fondo per nuovi nati" destinato a famiglie con basso reddito, che utilizza le risorse del soppresso "fondo per il credito per i nuovi nati" (non si tratta di nuove risorse, ma utilizzo di risorse residue). Con successivo Dpcm verranno disciplinate le modalità di erogazione dei contributi ed il funzionamento del Fondo.
202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2014.	<u>Fondo Minori Stranieri Non Accompagnati</u> E' previsto uno stanziamento di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito dall'art. 23, comma 11 del Decreto legge 95 del 2012. Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento che prevedeva l'incremento di 50 milioni per l'anno 2014 del Fondo minori stranieri non accompagnati. L' emendamento è stato accolto anche se lo stanziamento è pari a 40 milioni. <u>FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO</u> Il fondo nazionale per le politiche e i sevizi dell'asilo è incrementato di 3 milioni per l'anno 2014.
207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse	<u>Lavori socialmente utili</u> Viene previsto uno stanziamento complessivo di 126 milioni di euro per il 2014 in favore dei lavori socialmente utili.

finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Le risorse impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse. Per l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

In particolare 100 milioni per il Comune e la Provincia di Napoli e il Comune di Palermo, 1 milione per i Comuni sotto i 50 mila abitanti per la stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo determinato dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, 25 milioni per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili e lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della Regione Calabria.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse.

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. 210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullità delle medesime.	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili. Dalla data di entrata in vigore della presente Legge è vietata la sottoscrizione di nuovi contratti per i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.
216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28	<u>Carta acquisti e misure povertà</u> Con tale disposizione il diritto ad utilizzare la carta acquisti vale anche per stranieri regolarmente soggiornanti (permanenti o per lungo periodo). Il Fondo vigente è incrementato di 250 milioni di euro nel 2014. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è determinata una quota del Fondo per estendere in tutto il territorio nazionale la sperimentazione della carta acquisti, per cui è previsto un incremento del fondo pari a 40 milioni annui nel periodo 2014 – 2016.

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale.	La sperimentazione va intesa come un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione sociale. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 14 novembre 2013 ha approvato il seguente emendamento: "All'interno delle disponibilità finanziarie a favore delle politiche sociali, indicate dalla presente legge, si provvede alla riduzione dello stanziamento della Social Card già indicato al precedente comma, per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 comma 8 della legge 328/2000, con sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all'interno di un'Intesa Quadro in Conferenza Unificata, di cui all'articolo 9 del DLgs 281/1997, indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l'Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella individuata al precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020". L'emendamento non è stato accolto.
217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.	<u>Contrasto alla violenza sessuale e di genere</u> Per finanziare il piano di azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere, è incrementato il relativo fondo di 10 milioni all'anno nel triennio 2014/2016.
220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.	<u>Finanziamento all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)</u> Viene previsto un finanziamento di 1 milione di euro all'INGM per il 2014.
221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.	<u>Finanziamento Istituto Gaslini di Genova</u>

	Viene previsto un finanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015-2016 a favore dell'Istituto Gaslini di Genova.
222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.	<u>Assistenza sanitaria all'estero (mobilità sanitaria internazionale)</u> Per rispettare gli obblighi in materia di assistenza sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti del Ministero della Salute (DPR 618/1980) sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. Con tali risorse, il Ministero della salute provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta (rimborso di prestazioni all'estero), ferma restando la successiva imputazione degli oneri alle Regioni PA. Il termine del 30 aprile 2013 di cui al comma 86 della Legge 228/2012 è prorogato al 31 dicembre 2014. Pertanto Il trasferimento delle competenze di cui ai commi 82 (la regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale è a carico delle Regioni) e 84 (le competenze in materia di assistenza indiretta sono trasferite alle Regioni dal 1° gennaio 2013) della suddetta Legge sarà disciplinato con regolamento del Ministro della Salute di concerto con il MEF previa intesa in Conferenza Stato - Regioni entro il 31 dicembre 2014.
223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.	<u>Indennizzi per danni da vaccinazioni, trasfusioni</u> Per il riconoscimento degli importi dovuti ai danneggiati per la rivalutazione della Indennità Integrativa speciale è incrementata l'autorizzazione di spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento che non è stato accolto, che prevedeva: - il rifinanziamento della stessa a causa dell'azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 2 della legge n. 122/2010, a decorrere dall'anno in corso delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana che nel 2011 ammontavano a € 172.895.662. - il pagamento degli arretrati non solo per gli indennizzati a carico dello Stato, ma anche per le Regioni per ottemperare a quanto sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest'ultima che

	estende i benefici della legge n. 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie; - la necessità di ricevere indicazioni in merito alle modalità di erogazione della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati, per poter procedere al pagamento delle rivalutazioni.
224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014.	<u>Fondo distribuzione alimenti persone indigenti</u> Rifinanziato con 10 milioni di euro nel 2014
225. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che costituiscono società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Ai fini dell'attuazione del presente comma, le società controllanti e le società controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna società'. 227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. 228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»; b) alla lettera	<u>Pay back per le aziende farmaceutiche</u> Il sistema di “pay back” (meccanismo di regolazione prezzi, budget e rimborsi tra SSN e aziende per il controllo spesa farmaceutica – ovvero la richiesta all'AIFA della sospensione della riduzione dei prezzi del 5%, a fronte del contestuale versamento in contanti (pay back) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle Regioni), si applicherà dal 1° gennaio 2014 alle aziende farmaceutiche. Il meccanismo si applicherà inoltre anche alle aziende controllate. L'AIFA per il calcolo dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la compensazione degli importi in capo alla società controllante. Il sistema del “pay back” si applicherà anche sui farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. <u>Farmaci Orfani (per malattie rare)</u> Il fatturato dei farmaci orfani non concorre alla determinazione del fatturato delle aziende per il calcolo del tetto dei rimborsi dovuti al SSN in

i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n. 141/2000, e successive modificazioni, ancorché approvati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».	caso di sfondamento del tetto di spesa farmaceutica programmata.
229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di utenza ottimali proporzionati all'indice di natalità, è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.	<u>Screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche</u> Con Decreto del Ministero Salute sentiti l'ISS e la Conferenza Stato Regioni si avvierà, in forma sperimentale, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia farmacologica e dietetica esistano evidenze scientifiche di efficacia o del fatto che la diagnosi precoce faciliti l'accesso a terapie in sperimentazione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definirà l'elenco delle patologie. Presso Agenas è istituito un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza Stato – Regioni. Il livello del finanziamento del SSN è aumentato di 5 milioni di euro dal 2014.
231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-bis è aggiunto il seguente:	<u>Anagrafe nazionale assistiti - ANA</u>

«Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita' dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta' dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita' degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia

E' istituita l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti ANA, per rafforzare il monitoraggio della spesa sanitaria, accelerare l'automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e la PA. L'ANA subentrerà alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti delle singole Asl, che dovranno comunque mantenere e assicurare l'aggiornamento dei dati.

L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute (NSIS), con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino.

delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto». 232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente: «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».	Entro il 30 giugno 2014 con Dpcm di intesa in Conferenza Stato – Regioni saranno stabiliti caratteristiche e operatività dell'Agenzia. Per l'ANA sono utilizzati 2 milioni per il 2014 e 1 milione a decorrere dal 2015 dal fondo "Missioni da ripartire" del MEF.
233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la relativa dotazione organica sono ridotti di una unità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<u>Assistenza sanitaria per il personale navigante</u> Viene prevista la centralizzazione in materia di assistenza sanitaria per il personale navigante presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Pertanto vengono abrogati i commi della Legge 183/2011 che prevedevano che a decorrere dal 2013 le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante fossero trasferite alle Regioni e Province autonome con regolamento da adottate d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento».	<u>Quote premiali sanità Regioni virtuose</u> Per gli anni 2012 e 2013 il Ministro della Salute di intesa con la Conferenza Stato – Regioni vengono ripartite le quote premiali (finanziate con una percentuale del fondo sanitario nazionale FSN) da attribuire alle Regioni “virtuose”. Per il 2013 la percentuale del FSN da utilizzare come quota premiale è elevata allo 0,30% (era 0,25%). Nel 2012 era pari allo 0,1%. In totale si tratta di circa 429 mln di euro per gli anni 2012 e 2013. Nel merito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 19 dicembre 2013, nell'esprimere l'intesa sul riparto delle risorse per il SSN per l'anno 2013, ha approvato un Accordo politico che prevede in particolare: La necessità di rivedere e riqualificare i criteri di cui all'articolo 27 del d.lgs 68/2011 sulla “determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali”, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesature, da definire entro il I° trimestre del 2014, secondo i criteri già indicati dall'art.1 comma 34, della Legge 662/96; L'utilizzo delle risorse accantonate nei riparti per gli anni 2012 e 2013 relativi ai meccanismi premiali, tenendo anche conto dei criteri di riequilibrio nel riparto.
235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 2-bis»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al comma 1 del presente articolo».	<u>Croce rossa</u> Il MEF può trattenere le somme a qualsiasi titolo dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione se questa non riesce a rimborsare le anticipazioni di finanziamento ricevute.

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' i citati operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di corretta prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive modificazioni, validati dal Ministero della salute. 237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti. 238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio dell'impresa,» sono soppresse. 239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	<u>Distribuzione gratuita generi alimentari</u> Le Onlus coinvolte nella distribuzione degli alimenti (e gli operatori del settore che le riforniscono) devono garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti. Tale obiettivo è raggiunto anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali nel rispetto delle norme europee e italiane.
275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.	<u>Finanziamento Istituto mediterraneo di ematologia</u> E' autorizzata la spesa 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2014 per le attività di cura, formazione e ricerca dell'Istituto mediterraneo di ematologia (IME).
276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attivita' del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.	<u>Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti</u> In particolare per le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma (dell'ANPVI Onlus), è autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno 2014.
277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» stipula un'apposita convenzione con il Polo	<u>Biblioteca per ciechi Regina margherita</u> Viene finanziata con 800 mila euro la convenzione tra la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» con il Polo tattile multimediale della

tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalità di cui al presente comma è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo tattile multimediale.	Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania.
297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.	<u>Emergenza batterio Xylella fastidiosa</u> Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella Fastidiosa, è autorizzata la spesa di 5 milioni per il 2014 (utilizzando risorse del fondo meccanizzazione agricoltura).
320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).	<u>Androterapia oncologica</u> Per finanziare le attività di assistenza, ricerca e cura del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) vengono stanziati 3 milioni di euro per il 2014.
340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente». 341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	<u>Visite medico legali delle Asl</u> Dal 2014 con decreto del Ministero dell'Economia, d'intesa con la Stato Regioni, verranno ripartite le somme finalizzate ai controlli da parte delle Asl sulle assenze di malattia. Lo stesso emendamento stabilisce inoltre che tali somme saranno vincolate a questo uso esclusivo e che pertanto non potranno essere usate dalle Regioni per altre finalità. Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'Inps, per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali.
377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto	<u>Finanziamento Policlinici universitari privati</u> Viene previsto il concorso statale alle attività strumentali dei policlinici universitari privati. Previsto un finanziamento pari a 400 milioni di euro, di cui 50 nel 2014 e 35 milioni l'anno fino al 2024. L'erogazione di tali somme è subordinata alla sottoscrizione di protocolli d'intesa tra Regioni e Università "comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi".

del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute.	
378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183	<u>Finanziamento Ospedale pediatrico Bambino Gesù</u> E' rifinanziata l'attività dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il 2014 per un totale di 30 milioni.
423. Al fine di completare l'attivita' di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi' da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015	<u>Fabbisogni e costi standard sanità e sociale</u> Vengono stanziati 4 milioni di euro per ciascuno anno nel 2014 e 2015 per completare l'attività di monitoraggio e revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi di Regioni ed Enti locali.
424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.	<u>Formazione medici specialisti</u> E' autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per la formazione di medici specialisti (D.Lgs 368/1999 titolo VI). Nel merito le Regioni hanno fatto presente ai Ministeri interessati che le risorse restano insufficienti e comportano una rilevante riduzione delle borse di studio specialistiche che passano da 4.500 a circa 3.000, mentre le Regioni avevano chiesto di garantire almeno 8.000 borse di studio dal 2014.
425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.	<u>Reti cure palliative</u> La norma stabilisce che sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data dell'entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla Regione sulla base di criteri determinati con Dpcm, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
426. Il prontuario della continuita' assistenziale ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16	<u>Prontuario ospedale territorio (PHT) e tetto di spesa farmaceutica</u> E' previsto l'aggiornamento annuale del Prontuario della continuità assistenziale ospedale territorio (PHT) da parte dell'Aifa che dovrà individuare ogni anno un elenco di medicinali che potranno essere

novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	dispensati attraverso le farmacie convenzionate. Di conseguenza si provvederà ad abbassare il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e alzare contestualmente quello della territoriale. Si prevede, inoltre, di assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.	<u>Spending review per beni e servizi e immobili</u> Viene prevista una riduzione di spesa per tutte le Pubbliche Amministrazioni in misura non inferiore a 60 milioni per il 2014, 700 per il 2015 e 1,410 miliardi per gli anni 2016 e 2017 per l'acquisto di beni e servizi e attraverso l'ottimizzazione dell'uso degli immobili.
452. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. 453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-	<u>Pubblico impiego Sanità – Blocco economico</u> Per gli anni 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». 453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica». 454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e 454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017. 456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»	Viene inoltre sottolineato che "si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, per la sola parte normativa senza possibilità di recupero per la parte economica". Tali disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il SSN. Per effetto di queste disposizioni, viene segnalato come le Regioni non debbano tener conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017. Il blocco della parte economica dei contratti viene prorogato al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto di tali disposizioni.
481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454, 455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno	<u>Tagli al finanziamento del SSN</u> Gli effetti delle misure sul personale SSN e convenzionato (commi da 452 a 456) comportano una riduzione del livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato di 540 milioni nel 2015 e di 610 milioni a decorrere dal 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di

2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione e' attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.	autocoordinamento dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza Stato - Regioni per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Con riferimento al finanziamento del SSN per l'anno 2014 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato il seguente emendamento: "Il fabbisogno del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2014 è rideterminato in € 109.900.000.000,00". Il riferimento al finanziamento aggiuntivo di 2 miliardi di euro a copertura della mancata attivazione dei nuovi ticket richiesto dalle Regioni è stato inserito nella Legge di "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016".
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione. 509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015». 512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,	Misure fiscali e patto di stabilità Regioni a statuto speciale e Province autonome Trento e Bolzano con riferimenti ai LEA sanitari e ai LEP Le Regioni, nell'ambito della addizionale regionale all'IRPEF, possono disporre, con propria legge, detrazioni dall'addizionale stessa in luogo dell'erogazione di sussidi, voucher, buoni servizio e altre misure di sostegno sociale previste dalla legislazione regionale. <u>ART. 20 DELLA LEGGE 67/88– EDILIZIA SANITARIA</u> A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. <u>FRIULI VENEZIA GIULIA – SANITA' PENITENZIARIA</u>

n. 67. 513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle».	La Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia incrementa l'aliquota della compartecipazione della Regione al gettito dell'accisa sui tabacchi e conseguentemente l'importo del finanziamento del SSN è rideterminato in diminuzione a decorrere dall'anno 2014 di 2.375.977 euro annui e 160.000 euro annui per i trasferimenti della sanità penitenziaria. <u>REGIONE SARDEGNA – LEP</u> La disposizione, novellando l'articolo 10 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), riconosce alla Regione - ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti - per i soli tributi erariali per i quali lo Stato lo consenta la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile nonché di concedere contributi, con oneri a carico del bilancio regionale, da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale; si consente altresì alla Regione di poter modificare le aliquote in aumento, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale, o in diminuzione, fino ad azzerarle.
525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.	<u>Inasprimento Patto stabilità Regioni</u> Le spese sociali, per non autosufficienze, sanitarie e per TPL , sono escluse dagli ulteriori tagli di 560 milioni alle Regioni nel patto di stabilità 2014. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento in cui si proponeva l'esclusione delle risorse per il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e di quelle del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze da eventuali tagli. Tale emendamento è stato accolto.
526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per	<u>Inasprimento patto stabilità Regioni a statuto speciale</u> Sono previsti ulteriori tagli per le Regioni a Statuto speciale e le Province

l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale | Accantonamenti anno 2014
(in migliaia di euro)

Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano .	22.818
Provincia autonoma Trento ..	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123

TOTALE	240.000

527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e' Recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuit , purch  con il medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi dell'articolo

autonome di Trento e Bolzano pari a 240 milioni di euro.

Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante **accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza Stato - Regioni**. Tale riparto e' recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

Stabilizzazione personale precario Regioni

Le Regioni possono procedere alla stabilizzazione di personale "precario", con risorse proprie e a determinate condizioni che ne limitano la possibilit .

5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato.	
557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa', l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».	<u>Deroga assunzioni nei servizi socio assistenziali e nelle farmacie pubbliche</u> Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli in materia di personale di cui all'art.1 comma 2 del dlgs 165/2001. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve stabilire le modalità e l'applicazione dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive. Gli enti locali, inoltre, possono escludere da tale regime limitativo, con propria motivata deliberazione, le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.

	La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 novembre 2013 ha approvato un emendamento in cui si proponeva di non assoggettare al patto di Stabilità IPAB e Aziende Pubbliche di servizi alla persona e altre istituzioni locali per dar modo alle stesse di poter impiegare per intero le risorse finanziarie di cui dispongono. L'emendamento è stato accolto.
<u>ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE O RACCOMANDAZIONI DELLE REGIONI NON ACCOLTE:</u> - "Le risorse destinate ai programmi di intervento di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'edilizia sanitaria sono incrementate per un importo pari € 5.000.000.000,00 per il triennio 2014-2016. Tali risorse saranno utilizzate per la costruzione di ospedali di riferimento regionale e/o di policlinici universitari nonché per l'adeguamento degli stessi alla normativa in materia di antincendio e antisismica." - Per il Fondo nazionale Politiche Sociali sono necessari ulteriori 40 milioni di euro rispetto ai 317 milioni di euro per l'anno 2014 previsti nella tabella c) della presente Legge. Si fa presente che tale finanziamento risulta già ridotto a 315 milioni - Il Fondo famiglia di circa 20 milioni non avrà alcuna ricaduta su Regioni e autonomie perché come avvenuto nel 2013 sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale (osservatorio, etc.). Si rende necessario un incremento dello stesso di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia. Il finanziamento in tabella c) è rimasto invariato per un importo pari a 20 milioni di euro.	

Stralcio Tabella C per la Salute e le Politiche sociali

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è compreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
		(migliaia di euro)		
- Art. 19 : Fondo nazionale per il servizio civile				
(21.3 - cap. 2185)	Cp	105.277	73.350	73.519
	Cs	105.277	73.350	73.519
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 : Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
- Art. 135 , comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti				
(1.1 - cap. 1768)	Cp	260	220	220
	Cs	260	220	220
Totale missione		260	220	220
		260	220	220
MINISTERO DELL'INTERNO				
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 : Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:				
- Art. 101 : Potenziamento delle attività				

di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope				
(3.3 - capp. 2668, 2815)	Cp	1.062	1.019	1.021
	Cs	1.062	1.019	1.021
Totale missione	Cp	1.516	1.452	1.454
	Cs	1.516	1.452	1.454
SOCCORSO CIVILE				
Protezione civile				
<i>Decreto-legge n. 93 del 2013:</i> Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
- <i>Art. 10</i> , comma 1: Fondo emergenze nazionali				
(6.2 - cap. 7441)	Cp	70.000	70.000	70.000
	Cs	70.000	70.000	70.000
Totale missione	Cp	143.525	184.374	134.621
	Cs	143.525	184.374	134.621
Ricerca per il settore della sanità pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
<i>Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980:</i> Contributo alla Croce rossa italiana				
(2.1 - cap. 3453)	Cp	283	262	262
	Cs	283	262	262
<i>Decreto legislativo n. 502 del 1992:</i> Riordino della disciplina in materia sanitaria:				
- <i>Art. 12</i> , comma 2: Fondo finanziamento attività di ricerca				
(2.1 - cap. 3392)	Cp	288.741	271.111	271.111
	Cs	288.741	271.111	271.111
<i>Decreto legislativo n. 267 del 1993:</i> Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità:				
- <i>Art. 4</i> , comma 1, punto 1: Fondo per il funzionamento				

dell'Istituto superiore di sanità e <i>legge n. 219 del 2005</i> : Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, <i>art.</i> <i>12</i> , comma 6 - Compiti del centro nazionale sangue				
(2.1 - cap. 3443)	Cp	12.256	12.008	12.008
	Cs	12.256	12.008	12.008
<i>Legge n. 549 del 1995</i> : Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- <i>Art. 1</i> , comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi				
(2.1 - cap. 3412)	Cp	3.333	3.272	3.272
	Cs	3.333	3.272	3.272
<i>Decreto-legge n. 17 del 2001</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 129 del 2001</i> : Agenzia per i servizi sanitari regionali:				
- <i>Art. 2</i> , comma 4: Contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali				
(2.1 - cap. 3457)	Cp	550	538	538
	Cs	550	538	538
Totale missione	Cp	2.134.742	2.114.475	2.116.596
	Cs	2.134.742	2.114.475	2.116.596
TUTELA DELLA SALUTE				
Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
MINISTERO DELLA SALUTE				
<i>Legge n. 434 del 1998</i> : Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:				
- <i>Art. 1</i> , comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di				

affezione e prevenzione randagismo				
(1.2 - cap. 5340)	Cp	325	309	310
	Cs	325	309	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
<i>Decreto-legge n. 269 del 2003</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge n. 326 del 2003</i> : Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:				
- <i>Art. 48</i> , comma 9: Agenzia italiana del farmaco				
(1.4 - capp. 3458, 7230)	Cp	1.913	1.794	3.798
	Cs	1.913	1.794	3.798
Totale missione	Cp	2.238	2.103	4.108
	Cs	2.238	2.103	4.108
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Legge n. 16 del 1980</i> e <i>legge n. 137 del 2001</i> : Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero:				

- Art. 12: Indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini e imprese italiane per beni, diritti ed interessi perduti all'estero				
(17.1 - cap. 7256)	Cp	5.004	4.876	4.887
	Cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				
- <i>Art. 19</i> , comma 1: Fondo per le politiche della famiglia				
(17.3 - cap. 2102)	Cp	20.916	20.379	20.425
	Cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto legislativo n. 196 del 2003</i> : Codice in materia di protezione dei dati personali				
(17.4 - cap. 1733)	Cp	8.656	8.231	8.250
	Cs	8.656	8.231	8.250
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto				

all'evasione fiscale:				
- Art. 19 , comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	14.403	11.127	11.127
	Cs	14.403	11.127	11.127
Decreto-legge n. 93 del 2013 : Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province:				
- Art. 5-bis , comma 1 : Incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza				
(17.4 - cap. 2108/p)	Cp	7.000	10.000	10.000
	Cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
Legge n. 328 del 2000 : Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:				
- Art. 20 , comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali				
(4.5 - cap. 3671)	Cp	317.013	14.499	14.593
	Cs	317.013	14.499	14.593
Legge n. 296 del 2006 : Disposizioni per la				

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):				
- <i>Art. 1, comma 1258</i> : Fondo nazionale infanzia e adolescenza				
(4.5 - cap. 3527)	Cp	30.688	28.709	28.794
	Cs	30.688	28.709	28.794
Totale missione	Cp	403.680	97.821	98.076
	Cs	403.680	97.821	98.076
<i>Decreto legislativo n. 140 del 2005</i> : Attuazione della <i>direttiva 2003/9/CE</i> che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri:				
- <i>Art. 13</i> : Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato				
(5.1 - cap. 2311)	Cp	4.802	4.475	4.485
	Cs	4.802	4.475	4.485
Totale missione	Cp	6.802	6.475	6.485
	Cs	6.802	6.475	6.485
GIOVANI E SPORT				
Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
<i>Decreto-legge n. 223 del 2006</i> : Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:				

- Art. 19 , comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 - cap. 2106)				
	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
Totale missione	Cp	16.772	6.430	6.444
	Cs	16.772	6.430	6.444
